

**Il processo.** Il 30 aprile dovrà avvenire il primo reporting degli intermediari italiani **alle Entrate**

# «Fatca» ancora senza ratifica

## LA SCADENZA

Entro il 30 settembre le Autorità fiscali di Italia e Usa dovranno scambiarsi i dati sui clienti «sospetti»

**Davide Rotondo**

■ Mentre la normativa relativa alla voluntary disclosure continua a fare notevoli passi avanti alla luce dei recenti **Accordi per lo scambio di informazioni** sottoscritti tra Italia e Svizzera (23 febbraio), Liechtenstein (26 febbraio) e da ultimo il Principato di Monaco (2 marzo), risulta ancora praticamente in stallo lo schema di disegno di legge di ratifica dell'Accordo intergovernativo sottoscritto il 10 gennaio 2014 tra Stati Uniti e Italia per l'implementazione di Fatca (Foreign account tax compliance act).

Ad oggi il provvedimento è ancora all'esame da parte del Senato (dopo l'ok della Camera del 18 dicembre 2014) ad oltre 400 giorni dalla firma e con oltre 200 giorni di ritardo rispetto alla prima scadenza rilevante (1° luglio 2014) agli impegni presi con le Autorità americane. Il Fatca comporterà una segnalazione reciproca dei soggetti statunitensi all'autorità Usa con conti presso intermediari finanziari italiani e viceversa.

Risultano poco giustificabili il ritardo accumulato e le difficoltà operative create agli operatori che si trovano a dover adempiere a degli obblighi normativi nella sostanza dal 1° luglio 2014, ma formalmente in assenza della norma primaria, nonché del provvedimento del direttore dell'agenzia

delle **Entrate** che stabilirà le modalità di trasmissione della segnalazione. Un percorso a ostacoli che ancora ad oggi non trova una fine annunciata a quasi 70 giorni dalla prima segnalazione prevista da parte degli operatori **alle Entrate** (30 aprile prossimo) che a sua volta entro il 30 settembre dovrà scambiarsi i dati con l'Irs Usa.

Lo schema di legge Fatca prevede che a partire retroattivamente dal 1° luglio 2014 ai clienti di banche, Sgr, assicurazioni vita, che abbiano sottoscritto un prodotto finanziario (ad esempio l'apertura di un conto corrente) viene richiesto di attestare la residenza fiscale non americana fornendo ulteriore documentazione a supporto in caso di particolari indizi quali un cellulare o un indirizzo americano. L'intero parco clienti in essere al 30 giugno 2014 sarà inoltre oggetto di una due diligence e tutti i soggetti che saranno classificati Us o di cui non sarà possibile effettuare una corretta identificazione verranno segnalati con riferimento a informazioni relative all'identità, ai prodotti finanziari sottoscritti, ai saldi/valore e a tendere alcuni movimenti effettuati.

L'invasività della normativa è tale che per i soggetti giuridici industriali che sottoscriveranno prodotti finanziari rilevanti si potrebbe rendere necessaria da parte degli intermediari l'analisi dei bilanci al fine di intercettare taluni soggetti Usache, per mezzo di veicoli e altri soggetti non statunitensi esteri (denominati *Passive non financial foreign entities*), potrebbero nascondere un'attività di investimento di capitali Us non dichiarati, a proprio beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

